

PROGETTO INNOCENTI

APPUNTI SUL CONCETTO DI PROVA NUOVA NEL PROCESSO DI REVISIONE

di **BALDASSARE LAURIA**

www.progettoinnocenti.it

Il percorso entro cui si deve muovere il giudizio dei giudici della revisione è quello della novità della prova, da intendersi come quelle che, anche se preesistenti alla sentenza di condanna, **risultanti o no dagli atti, non hanno formato oggetto di valutazione, espressa o implicita, da parte del giudice investito della cognizione**, prescindendosi, anche qui, da ogni giudizio circa l'imputabilità alla parte interessata dell'omessa conoscenza giudiziale.

Ed invero, un'articolata ricostruzione sistematica del concetto di prova nuova emerge dalla linea interpretativa secondo cui, ai fini della revisione, deve essere riconosciuto il carattere della novità anche alle prove che comunque non abbiano formato oggetto di valutazione, siano entrate o no a far parte del materiale probatorio acquisito al precedente giudizio di cognizione.

Poiché, in materia di revisione, ciò che ne qualifica la reale essenza è l'impossibilità giuridica di una sentenza di proscioglimento fondata esclusivamente su una diversa valutazione delle medesime prove assunte nel giudizio (art. 637, comma 3, c.p.p.), agli effetti dell'art. 630, lettera c, appare evidente come il requisito della novità dipenda unicamente dal fatto che le prove abbiano o no formato oggetto di un precedente apprezzamento giudiziale, restando irrilevante la loro avvenuta acquisizione agli atti del processo.

Anche in quest'ultimo caso - al pari di quanto avviene per le prove mai prima dedotte - l'eventuale eliminazione della sentenza di condanna divenuta irrevocabile trae origine non da un riesame critico delle identiche risultanze

probatorie, interno al giudizio contenuto nel giudicato, ma da una ricostruzione che muove da ciò che il giudice non aveva inizialmente valutato.

Il che corrisponde, appunto, all'essenziale requisito distintivo dell'istituto della revisione, qualificato proprio dal fatto che la condanna irrevocabile è sostituita da una decisione di proscioglimento all'esito del giudizio fondato, in tutto o in parte, su prove diverse da quelle precedentemente valutate.

(Sez. I, 6 ottobre 1998, Bompressi).

Invero, il giudizio circa la novità della prova assume, dunque, nel vaglio critico della Corte un significato preliminare avuto riguardo al divieto di una rivisitazione delle stesse prove già oggetto della sentenza di condanna.

Un tale giudizio preliminare deve essere condotto riflettendo sulla decisiva valenza dei “moduli proscioglitivi” rilevanti sia in sede di giudizio di ammissibilità, sia, conseguentemente, all'esito del giudizio di revisione.

È significativo rimarcare come, fra i "*casi*" in cui la revisione può essere richiesta, il più volte richiamato art. 630 annoveri (lettera c) l'ipotesi in cui "dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato **deve essere prosciolto a norma dell'art. 631**".

Come è evidente, si tratta di una norma profondamente diversa nella sua valenza precettiva dall'art. 554, n. 3, del codice abrogato, che, a sua volta, indicava come condizione di ammissibilità della richiesta la sopravvenienza o la scoperta di "nuovi elementi di prova che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento, **rendevano evidente che il condannato doveva essere assolto ai sensi della prima parte o del terzo capoverso dell'articolo 479**".

La dottrina prevalente prima della nuova codificazione riteneva, sul presupposto che la finalità dell'istituto è quella di predisporre un rimedio all'eventuale ingiustizia di una condanna inflitta per errore, che la novità degli elementi di prova dovesse essere intesa in senso lato, assegnando valore esponenziale non solo all'insorgenza del fatto oggetto di prova (*noviter reperta*), ma anche alla sua produzione e valutazione (*noviter producta*).

Conseguentemente considerando irrilevante che la prova preesistesse alla sentenza di merito di cui si domandava la revisione e che la prova stessa non fosse stata acquisita per negligenza del giudice ovvero per la mancata deduzione - dovuta anche a dolo o colpa - della parte o del suo difensore. Tanto da inferirne che devono considerarsi nuovi anche gli elementi di prova che siano stati prodotti nel precedente procedimento ma che non siano stati valutati dal giudice, rimanendo così estranei alla decisione sottoposta a revisione.

Ne consegue che il concetto di prova nuova va ricostruito sotto un profilo strutturale e sotto un profilo teleologico, sempre avendo di mira l'oggetto che essa deve introdurre nel processo di revisione e che si sostanzia comunque nella rappresentazione di un fatto (fondato "eventualmente" sugli elementi potenzialmente idonei a dimostrarlo, secondo il modello precedentemente a lungo esaminato) in grado di vincere - nel contesto tipico della procedura di ammissibilità - la resistenza del giudicato.

Sotto il primo profilo, il richiamo alla valutazione della prova innesta un inscindibile raccordo con il procedimento gnoseologico necessario per pervenire alla decisione, il cui strumento di controllo non può che incentrarsi nella motivazione secondo una regola ormai canonizzata dal precetto dell'art. 192 c.p.p.

Nel senso, cioè, che il giudizio di ammissibilità deve essere formulato sulla base di quello che - come si preciserà tra poco - va definito il rapporto di complementarità tra la prova nuova e la prova già valutata, tanto che se la prova non sia stata valutata dal giudice deve essere qualificata, per ciò solo, nuova.

E, poiché la prova non valutata è quella che, pur essendo stata acquisita, non è stata oggetto del procedimento gnoseologico esternato nella motivazione della sentenza, risulta evidente che una simile nozione prescinde, non soltanto dalla acquisizione della prova, ma anche dalla imputabilità della mancata acquisizione.

Un approdo cui agevolmente si perviene soltanto riflettendo che - a parte i

vizi di ordine processuale, che non si ricolleghino, ma solo entro ristretti limiti, alla valutazione della prova - possono assumere rilievo nel giudizio di revisione, con il quale non si realizza certo un nuovo grado di giudizio, quelle prove che - acquisite o non acquisite - non essendo state comunque valutate, entrano a comporre il novum proprio del giudizio di revisione.

Il lessico adottato dall'art. 630, lettera c, appare, sul punto, assolutamente perentorio, soprattutto se riferito alle tipologie di sindacato azionabili sulla motivazione davanti alla Corte di cassazione.

Cosicché, se è pur vero che l'interpretazione letterale non può esaurire l'ambito delle opzioni ermeneutiche in una materia così complessa da postulare necessariamente l'utilizzazione di criteri di raccordo con l'intero sistema, è anche vero che proprio da una simile utilizzazione emerge come la mancata valutazione della prova (acquisita e, a fortiori, non acquisita) costituisce il limite invalicabile alla ammissibilità del giudizio di revisione.

Per il resto, il giudizio di revisione, a meno che non si voglia precludere la possibilità di un'effettiva rimozione di una condanna ingiusta, non può non ricollegarsi alla decisione da cui è scaturita la statuizione ed alla motivazione giustificativa della relativa condanna.

Sotto il secondo profilo, quello che va individuato in una proiezione teleologica, l'estensione degli epiloghi cui può approdare il rimedio della revisione rappresenta un varco che - proprio in funzione della scomparsa di regole di giudizio rigorosamente canonizzate, la sostituzione dell'evidenza con la "dimostrazione" - dispone, ancora una volta, per l'utilizzazione di tutti gli strumenti volti a infrangere la capacità di resistenza del giudicato. Al contempo, la caratterizzazione della prova nuova, in quanto tesa alla rimozione della sentenza irrevocabile, non può che imporre l'utilizzazione di metodologie di controllo sulla novità che possano pervenire anche a conclusioni attestative non della piena innocenza dell'imputato, come, invece, il codice del 1930 mostrava chiaramente di pretendere.

L'opera del giudice della revisione si sostanzia infatti da un lato nell'accertamento della forza dimostrativa delle prove nuove (scoperte o

sopravvenute, non acquisite o semplicemente non valutate) e dall'altro lato nel controllo che può assumere valenza falsificante delle prove già valutate, così da pervenire ad una verifica complessiva dell'assetto probatorio oggetto di valutazione ai fini della sentenza di condanna ma sulla base delle specifiche acquisizioni del giudizio di revisione.

In tal modo una volta superato il vaglio dell'ammissibilità della richiesta per essersi correttamente qualificata nuova (nel senso sopra precisato) la prova *noviter reperta o noviter producta*, per essersi ritenuta tale richiesta non manifestamente infondata, è consentito al giudice della revisione rivedere, ma solo alla luce del *novum*, le sequenze probatorie che hanno condotto il giudice della cognizione pronunciare la sentenza di condanna.

In buona sostanza, una volta superata la fase dell'ammissibilità della revisione, la valutazione della prova da parte del giudice non subisce limitazione di sorta, fino a ricostruire il fatto per cui è condanna.

L'impostazione ermeneutica anzidetta, fatta propria dalla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di legittimità, consente al condannato l'acquisizione dello "*status di imputato*", in virtù del nuovo giudizio di impugnazione che, attenzione, è solo straordinario, e non eccezionale.

www.progettoinnocenti.it